



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI EDOLO**

Via A. Morino, 5 - 25048 EDOLO (BS) - Tel. 0364.71247 - Fax 0364.73161
Codice Meccanografico: BSIC87000G - Codice fiscale: 90019150177
Codice Univoco: UF1EK9
e-mail: bsic87000g@istruzione.it bsic87000g@pec.istruzione.it
sito web: www.icedolo.edu.it

Criteria di non ammissione alla Classe Successiva

Delibera n° 20 del CD del 6/11/2020

SCUOLA PRIMARIA:

- Offrire un'opportunità per attivare/riattivare un processo cognitivo costruttivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali
- Non aver raggiunto gli obiettivi minimi nelle varie discipline
- Aver effettuato un numero di assenze rilevanti, non giustificate da certificazioni mediche e/o di altra natura, tali da compromettere l'apprendimento e la valutazione
- Aver dimostrato un atteggiamento di non interesse nei confronti dell'attività scolastica

Si ribadisce che per la non ammissione (che deve avere carattere eccezionale) devono essere presenti almeno 3

SCUOLA SECONDARIA:

1. la NON frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato¹
2. qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, in particolare:
 - In presenza di 5 o più insufficienze lievi *
 - In presenza di 2 insufficienze gravi accompagnate da almeno 2 lievi*
 - In presenza di più di 2 insufficienze gravi *

Viene considerata insufficienza lieve la valutazione 5, insufficienza grave la valutazione 4.

* pur in presenza di recuperi avviati e programmati dal Consiglio di Classe e/o Team di Classe

¹Criteri validità per l'anno scolastico

Come stabilito dal Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n.59 e riconfermato con la circolare M.I.U.R n. 20 del 04.03.2011 art.14 ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi della Scuola Secondaria di Primo grado è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il Collegio, così come indicato dalla Circolare, ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987)".

Stabilito che spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza, è compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano il passaggio alla classe successiva o l'ammissione agli esami conclusivi del I° ciclo, in quanto gli insegnanti non sono in possesso di elementi sufficienti per la valutazione .